



“Opzione Ires” per le persone fisiche e società di persone: regole, criticità e scelte di convenienza

Premessa

L'articolo 1, co. da 40 a 42, della Legge finanziaria 2008, introducendo una rilevante novità nelle regole di tassazione del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e dei soci di società di persone, prevede la possibilità di optare per la tassazione proporzionale del reddito d'impresa non prelevato, alla stessa aliquota stabilita per i soggetti Ires (dal 1° gennaio 2008 pari al 27,5%).

Con l'introduzione della novità in commento, il Legislatore si pone il perseguimento di un duplice obiettivo:

- ➔ un lato si tende alla parificazione del trattamento fiscale del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
- ➔ dall'altro lato si favorisce la capitalizzazione delle entità imprenditoriali di ridotte dimensioni, attraverso un'imposizione fiscale più favorevole degli utili non prelevati.

Nel sistema finora vigente, il reddito d'impresa conseguito da un imprenditore individuale o imputato per “trasparenza” ai soci di società di persone, si cumula insieme agli altri redditi di cui il contribuente persona fisica è titolare, al fine di determinare un'unica base imponibile, di un determinato periodo di imposta, da assoggettare alle aliquote progressive dell'Irpef.

Tale modalità di tassazione prescinde dall'effettiva destinazione dell'utile prodotto. Infatti, sia nel caso che lo stesso venga reinvestito nell'attività sia che venga percepito dal titolare o dai soci, il reddito d'impresa conseguito concorre, unitamente agli altri redditi, alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

L'opzione in commento prevede, invece, un diverso trattamento fiscale a seconda della destinazione dell'utile d'impresa: il reddito prelevato continuerà ad essere sottoposto ad imposizione progressiva Irpef, mentre il reddito non prelevato sarà soggetto a tassazione separata con aliquota proporzionale del 27,5%.

Trattandosi di tassazione separata, il reddito imponibile non è soggetto alle addizionali locali (regionali e comunali).

Scopo di questo articolo è quello di procedere all'analisi del nuovo regime, con evidenza delle condizioni, delle ipotesi di convenienza e delle criticità, ricordando, sin da ora, che occorrerà attendere l'emanazione del decreto attuativo previsto dalla Legge finanziaria per avere un quadro più chiaro e completo sulla novità legislativa in commento.

Ipotesi di convenienza fiscale

Prima di procedere all'esame delle disposizioni che introducono il nuovo regime nel sistema tributario, è opportuno verificare in quali casi conviene optare per la tassazione fissa al 27,5%.

In particolare, è necessario individuare l'importo limite di reddito d'impresa imponibile, al di sopra del quale conviene optare per il nuovo regime e al di sotto del quale conviene, invece, rimanere nel regime di tassazione ordinario.

A tal proposito, si propone la seguente tabella in cui sono riportate ipotesi reddituali crescenti e conseguente tassazione, distinta tra progressiva e fissa.

Reddito d'impresa	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Imposta Irpef progressiva ⁴	2.460	5.120	8.200	12.159	16.119
Imposta proporzionale 27,5%	2.750	5.500	8.250	11.000	13.750
Differenza	- 290	- 380	- 50	1.159	2.369

E' di facile intuizione che la convenienza nella scelta del nuovo regime dipende dal conseguimento di un reddito d'impresa pro-capite medio-alto. Secondo le aliquote progressive Irpef attuali, un'aliquota media del 27,5% corrisponde ad un reddito di € 30.425⁵. Pertanto, sarà conveniente optare per il nuovo regime solo in presenza di redditi superiori a detta soglia.

Presupposti soggettivi

Possono optare per la tassazione proporzionale gli imprenditori individuali e i soci di società di persone commerciali (Snc e Sas).

Nelle società di persone commerciali, sulla base della formulazione letterale della norma, la possibilità di optare per il nuovo regime è attribuita separatamente a ciascun socio. Di conseguenza, potrebbe ben verificarsi l'ipotesi che alcuni soci optino per la tassazione proporzionale, mentre gli altri preferiscano rimanere nel regime di tassazione progressivo. Come evidenziato precedentemente, la scelta dipenderà dall'ammontare di reddito imputato a ciascun partecipante e dalla relativa tassazione più favorevole.

Nel caso di impresa familiare, non è chiaro se l'opzione possa essere esercitata unicamente dal titolare con effetti anche sui familiari partecipanti o se, la stessa, debba essere esercitata anche dai singoli collaboratori familiari. In attesa di un pronunciamento del decreto attuativo, si condivide l'opinione⁶ che l'opzione debba essere esercitata unicamente dal titolare dell'impresa familiare, con effetti sul reddito d'impresa imputato ai partecipanti.

La persona fisica esercente l'opzione deve essere residente nel territorio dello Stato. Pertanto, non possono accedere al regime proporzionale gli imprenditori individuali e i soci di società di persone commerciali non residenti. Peraltro, dalla lettera della legge, non costituirebbe condizione necessaria la residenza in Italia della società di persone: il nuovo regime potrà, quindi, essere applicato anche dai soci residenti di una società di persone non residente. Su quest'ultimo punto si attendono, comunque, chiarimenti ufficiali.

Presupposti oggettivi

Il Legislatore ha previsto che l'accesso al nuovo regime è subordinato all'adozione, per obbligo o per opzione, della **contabilità ordinaria** da parte dell'impresa. Tale requisito è dettato dall'esigenza di poter verificare, attraverso le scritture contabili previste dalla contabilità ordinaria, la destinazione dell'utile e la conseguente composizione e movimentazione del patrimonio netto, considerando che la contabilità semplificata non risulta idonea a soddisfare tale prerogativa.

Ai fini della verifica da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è prevista la compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, con l'indicazione del

⁴ Ipotesi: contribuente persona fisica, senza detrazioni per carichi di famiglia, aliquota addizionale regionale 1,4% e comunale 0,2%.

⁵ Sempre nell'ipotesi di aliquota addizionale regionale 1,4% e comunale 0,2%.

⁶ Conforme in tal senso, Centro Studi UNGDC, "Società di persone, cambia il fisco" in Italia Oggi del 18/12/2007, pag.42.

patrimonio netto suddiviso tra utili non distribuiti relativi ai periodi in cui è stata applicata la tassazione proporzionale e le altre componenti del patrimonio netto.

Il requisito della contabilità ordinaria è condizione necessaria sia per poter accedere al nuovo regime di tassazione separata, sia per il permanere dello stesso.

Pertanto, se successivamente all'esercizio dell'opzione, si verifica il passaggio alla contabilità semplificata, ciò comporterà le conseguenze previste in caso di revoca dell'opzione.

Durata

Il dettato normativo non prevede esplicitamente la durata dell'opzione. Si rimanda, pertanto, a quanto sarà previsto dal decreto attuativo.

Applicazione dell'opzione Ires

Come accennato in premessa, l'aliquota proporzionale del 27,5% è applicata agli utili d'impresa non prelevati e reinvestiti nell'azienda mediante accantonamento a riserva. Gli utili percepiti dai soci, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari, sconteranno, invece, la tassazione progressiva Irpef.

Al riguardo si deve comunque osservare come non sia stato disciplinato il caso di distribuzioni parziali: in particolare, non è chiaro se la distribuzione parziale di utili realizzati in vigenza del regime comporti il divieto di optare per il regime proporzionale e quindi la tassazione integrale dell'utile, ovvero essa comporti esclusivamente la tassazione separata della frazione distribuita; malgrado la lettera della norma parrebbe condurre alla prima soluzione, la seconda pare certamente più razionale.

Esempio

Nell'esercizio 2008, un imprenditore individuale consegue un reddito d'impresa di € 10.000. Tale utile viene interamente accantonato a riserva. L'intero utile è, pertanto, soggetto ad imposta proporzionale, pari a $(10.000 \times 27,5\%) = € 2.750$.

L'imposizione proporzionale prevista dal nuovo regime, nell'ottica di incentivare la capitalizzazione delle imprese, è subordinata al permanere nell'azienda degli utili non distribuiti.

Pertanto, in caso di successiva distribuzione o prelievo degli utili precedentemente tassati con aliquota proporzionale, detti utili saranno tassati ordinariamente con imposta progressiva, unitamente agli altri redditi, nell'anno d'imposta in cui avviene la distribuzione o il prelievo e l'imposta versata a suo tempo sarà scomputata da quella dovuta a titolo definitivo.

Esempio

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, l'imprenditore individuale consegue nell'esercizio 2009 un reddito d'impresa pari a € 15.000.

Nello stesso esercizio, l'imprenditore ha effettuato prelevamenti per € 25.000. Pertanto, alla fine dell'anno, risulta prelevato sia l'intero utile dell'esercizio di € 15.000 sia l'utile dell'anno precedente accantonato a riserva di € 10.000. Supponendo che non sussistano altri redditi, l'imprenditore presenterà una dichiarazione dei redditi per un reddito complessivo di € 25.000, dalla cui imposta sarà scomputabile l'imposta proporzionale versata di € 2.750.

Il Legislatore non chiarisce se l'imposta proporzionale versata debba essere considerata un credito d'imposta o una semplice detrazione d'imposta.

Nel primo caso, l'eventuale eccedenza rispetto all'imposta netta potrebbe essere richiesta a rimborso o computata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi. Nel secondo caso, l'imposta fissa versata sarebbe utilizzabile solo per azzerare l'imposta netta risultante dalla dichiarazione, mentre eventuali eccedenze andrebbero irrimediabilmente perse.

Nell'attesa di un chiarimento ufficiale, autorevole dottrina⁷ si è espressa favorevolmente per la prima soluzione, attribuendo all'imposta sostitutiva versata la natura di "acconto" e, quindi, di credito d'imposta.

Riserve di utili antecedenti e successive al nuovo regime

Per inquadrare il corretto trattamento tributario delle riserve di utili imputate a patrimonio netto, è necessario distinguere tra le riserve di utili maturati antecedentemente all'ingresso nel nuovo regime e le riserve di utili maturati in vigenza dello stesso.

Nel primo caso, gli utili maturati sono già stati imputati per trasparenza in capo al contribuente, scontando la relativa tassazione. Tali utili sono, quindi, liberamente prelevabili.

Nel secondo caso, gli utili accantonati a riserva sono stati tassati con aliquota fissa al 27,5% e in caso di prelievo degli stessi dovranno concorrere alla tassazione ordinaria, con scomputo dell'imposta proporzionale versata.

In presenza sia di riserve di utili che hanno scontato l'imposizione progressiva sia di riserve di utili tassati con aliquota proporzionale, nel caso di prelevamento da parte dell'imprenditore o del socio, si pone il problema di stabilire a quale riserva è imputabile il prelievo. Il Legislatore risolve la questione introducendo delle presunzioni assolute, le quali prevedono di imputare i prelievi personali, dapprima all'utile di esercizio e, successivamente, seguendo una specie di criterio LIFO, alle riserve di utili a partire da quelle più recenti.

⇨ Presunzioni assolute sui prelevamenti

A differenza delle società di capitali, la normativa civilistica non prevede regole particolari per quanto riguarda i prelevamenti dell'imprenditore individuale o dei soci delle società personali. Per tale motivo, il legislatore ha introdotto delle presunzioni assolute, di seguito elencate.

1. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle stesse somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso.
2. Nel caso in cui i prelevamenti nell'esercizio superino l'utile dell'esercizio stesso, l'eccedenza è considerata prelievo degli utili degli esercizi precedenti.
3. Se i prelevamenti dell'esercizio sono di ammontare superiore sia dell'utile dell'esercizio che di quelli precedenti, l'eccedenza è considerata restituzione del patrimonio netto iniziale.
4. Infine, se i prelevamenti dell'esercizio sono di importo superiore alla sommatoria dell'utile dell'esercizio, degli utili degli esercizi precedenti e delle poste del patrimonio netto iniziale, la differenza è considerata prelievo di utili dei successivi periodi di imposta e verranno assoggettate a tassazione in tali periodi.

Per meglio comprendere l'applicazione delle presunzioni sopra elencate, è opportuno avvalersi di un esempio.

⁷ Si veda S.Capolupo, "La tassazione separata del reddito d'impresa" in Corriere Tributario n.46/2007, pag.3811.

Esempio

Si prende in considerazione l'ipotesi di un'impresa individuale che, al termine dell'esercizio 2007, presenti la seguente composizione di patrimonio netto:

- apporto iniziale € 1.000;
- riserve di utili (già imputate per trasparenza) € 5.000.

Di seguito sono riportati gli andamenti reddituali dei vari anni con analisi delle varie fattispecie relative al prelevamento degli utili conseguiti.

Esercizio 2008

Utile dell'esercizio: € 10.000

Prelevi durante l'esercizio: € 5.000

Reddito soggetto a tassazione separata: $(10.000 - 5.000) = 5.000$

Reddito soggetto ad Irpef: $(10.000 - 5.000) = 5.000$

Esercizio 2009

Utile dell'esercizio: € 10.000

Prelevi durante l'esercizio: € 15.000

Reddito soggetto a tassazione separata: $(10.000 - 15.000) = - 5.000 \rightarrow 0$

Reddito soggetto ad Irpef: $(10.000 + 5.000) = 15.000$

I prelevamenti durante l'esercizio risultano superiori all'utile prodotto. Pertanto, l'eccedenza si considera come prelievo degli utili conseguiti negli esercizi precedenti, con la conseguenza che tutto l'utile dell'esercizio e l'eccedenza sarà tassato per trasparenza in capo al socio. Dall'imposta Irpef si dovrà scomputare l'imposta proporzionale versata nel 2008 sull'importo di € 5.000.

Esercizio 2010

Utile dell'esercizio: € 10.000

Prelevi durante l'esercizio: € 15.000

Reddito soggetto a tassazione separata: $(10.000 - 15.000) = - 5.000 \rightarrow 0$

Reddito soggetto ad Irpef: 10.000

In questo caso l'utile dell'esercizio di € 10.000 sarà tassato per trasparenza in capo all'imprenditore, mentre l'eccedenza di € 5.000 è da considerarsi come prelievo di utili già sottoposti ad imposizione progressiva e, pertanto, la stessa risulta non tassabile.

Esercizio 2011

Utile dell'esercizio: € 10.000

Prelevi durante l'esercizio: € 15.000

Reddito soggetto a tassazione separata: $(10.000 - 15.000) = - 5.000 \rightarrow 0$

Reddito soggetto ad Irpef: 10.000

In questo caso l'utile dell'esercizio di € 10.000 sarà tassato per trasparenza in capo all'imprenditore, mentre l'eccedenza di € 5.000 è da considerarsi per € 1.000 come restituzione del patrimonio netto iniziale e per € 4.000 come prelievo di utili dei successivi periodi di imposta, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

Le presunzioni sopra descritte risultano particolarmente penalizzanti per quelle imprese/società con rilevanti riserve di utili accantonati in periodi precedenti all'opzione e, quindi, già sottoposte a tassazione ordinaria. Infatti, nell'ipotesi di prelievo di utili, non è possibile scegliere a quale riserva imputare il prelevamento, in quanto si presumono prelevati per primi gli utili in formazione.

Pertanto, per le imprese con riserve pregresse significative è consigliabile procedere alla distribuzione delle stesse prima di accedere al nuovo regime di tassazione proporzionale⁸.

Revoca dell'opzione

Nel caso di revoca dell'opzione, è previsto che le riserve di utili, originariamente tassati con aliquota del 27,5%, si considerano prelevate e concorrono, quindi, a formare il reddito complessivo del contribuente, sia esso imprenditore, collaboratore familiare o socio, da assoggettare a tassazione con le regole ordinarie.

Questioni da chiarire

⇒ Cessione delle quote societarie

In caso di cessione della quota sociale, dovrà essere chiarito se il nuovo socio potrà scomputare l'imposta proporzionale assolta dal socio precedente sugli utili tassati con aliquota fissa e accantonati a riserva, nell'ipotesi in cui siano distribuiti.

⇒ Perdite riportabili

Il dettato legislativo non detta regole particolari per quanto riguarda il regime di imputazione delle perdite, ma rimanda la questione all'emanazione del successivo Decreto Ministeriale. In particolare, andrà disciplinato il trattamento delle perdite maturate ma non utilizzate, distinguendo tra quelle:

- maturate prima dell'opzione;
- maturate durante l'opzione;
- residue in caso di revoca dell'opzione.

Per il momento, non essendo in presenza di un nuovo regime fiscale, come ad esempio in caso di consolidato o di trasparenza per i soggetti Ires, si ritiene che non vi siano motivi di preclusione all'utilizzo delle perdite⁹. Pertanto, indipendentemente dal periodo di maturazione delle perdite, le stesse potranno essere computate, nel rispetto dei vincoli imposti dall'art.8 del Tuir, in diminuzione dei futuri redditi d'impresa del contribuente, sia durante l'opzione sia in caso di revoca della stessa.

⇒ SRL trasparenti

Dalla formulazione letterale della norma, parrebbero escluse le società di capitali partecipate da persone fisiche che abbiano optato per il regime di trasparenza ex art.116 del Tuir.

Conclusioni

Sulla base di quanto precedentemente scritto, l'opzione per la tassazione proporzionale risulterà particolarmente conveniente per quei soggetti, imprenditori o soci di società di persone commerciali, con elevati redditi d'impresa. Infatti, la tassazione proporzionale permette di sottrarre tali redditi alla tassazione progressiva Irpef, con notevole beneficio in termini di carico fiscale complessivo.

D'altro canto, non si deve dimenticare che tale beneficio è effettivo solo nell'ottica in cui l'impresa voglia perseguire l'obiettivo dell'autofinanziamento: se, infatti, l'utile dovesse essere distribuito in futuro, esso sarebbe sottoposto interamente a tassazione in tale esercizio, con il fondato rischio di doverlo assoggettare (a causa della progressività dell'Irpef) ad aliquote più elevate di quelle in cui l'utile è stato conseguito.

⁸ In tal senso si veda P.Meneghetti, "Prelievo ai soci, penalizzata l'agevolazione" in Il Sole 24 Ore del 29/10/2007 pag.37.

⁹ Conforme A.Trevisani op.cit..

A questo si devono poi aggiungere le numerose complicazioni nella gestione delle riserve e delle distribuzioni (in particolare nel caso di impresa condotta in forma societaria) che potrebbero disincentivare all'esercizio dell'opzione.

Inoltre, il fatto che i singoli soci (parrebbe) possano decidere per l'opzione (con la conseguenza che solo alcuni casi ne saranno interessati), potrebbe creare tensioni nella compagine sociale per la gestione di utili maturati e riserve accantonate.